COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 15.04.1996
COM(96) 152 def.

96/0102 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**che istituisce un premio supplementare a favore degli allevatori di pecore stabiliti nelle zone non svantaggiate dell'Irlanda e del Regno Unito relativo all'Irlanda del Nord**

---

(presentata dalla Commissione)

# RELAZIONE

Nel dicembre 1995, il Consiglio ha dichiarato quanto segue in merito ai prezzi delle carni ovine in Irlanda:

"Il Consiglio rammenta di aver manifestato, nel contesto del pacchetto prezzi 1995, preoccupazione per l'evoluzione dei prezzi delle carni ovine in Irlanda e Irlanda del Nord. Nonostante i lodevoli sforzi compiuti dalla Commissione per ovviare alla situazione mediante operazioni di ammasso privato, constata che alcuni produttori, essenzialmente produttori al di fuori della zona più svantaggiata, hanno subito prezzi eccezionalmente bassi nel periodo tardo primaverile, periodo cruciale per il loro reddito. Dato che il premio annuale è calcolato in base al prezzo medio durante l'intera stagione, il regolamento del Consiglio non prevede per la Commissione alcuna facoltà di risolvere il problema. Il Consiglio dichiara tuttavia di essere pronto a decidere, con cognizione delle relative implicazioni finanziarie, su una proposta della Commissione da presentare quando le risorse di bilancio lo permettano, la quale preveda la concessione di un premio supplementare strettamente limitato alla campagna di commercializzazione 1995 e ai produttori interessati in Irlanda e Irlanda del Nord."

Tale dichiarazione trova la sua giustificazione nel fatto che, mentre i prezzi in Irlanda e in Irlanda del Nord sono diminuiti più o meno in linea con il calo medio dei prezzi comunitari che è stato, nel 1995, del 6%, in primavera, periodo di importanza vitale per taluni produttori, si è assistito ad un calo brusco dei prezzi.

I prezzi rilevati nella primavera del 1995 in Irlanda e in Irlanda del Nord erano infatti più bassi del 15% rispetto ai due anni precedenti. I costi di produzione e i prezzi degli agnelli sono generalmente molto alti in questo periodo dell'anno e quindi la flessione dei prezzi provocati, in particolare, da un aumento inusuale dell'offerta e dalla riduzione della domanda, ha comportato una netta contrazione dei ricavi dei produttori. La grande maggioranza dei produttori colpiti da questa situazione in Irlanda e in Irlanda del Nord sono stabiliti in zone non svantaggiate, in cui le condizioni pedologiche e climatiche permettono la produzione precoce di agnelli.

Per far fronte a tale difficile situazione, la Commissione ha fatto ricorso per due volte all'ammasso privato, riuscendo a far immagazzinare circa 1 000 tonnellate di carni ovine in Irlanda e Irlanda del Nord. Pur avendo senz'altro prodotto un effetto positivo, nel senso del contenimento di un ulteriore calo dei prezzi, tali misure non hanno però potuto riportare i prezzi al loro livello normale.

Secondo il regime applicabile nel settore delle carni ovine, il livello del premio per pecora nella Comunità è calcolato in base alla differenza tra il prezzo medio del mercato comunitario e il prezzo di base. Nel 1995, il livello del premio è stato di 24,821 ecu per pecora (produttori di agnelli pesanti), ossia di 3,34 ecu superiore a quello del 1994 in ragione del calo dei prezzi di mercato nella Comunità.

La Commissione sottolinea che il premio svolge quindi la sua funzione normale, che è quella di compensare i produttori in caso di flessione dei prezzi di mercato.

Tuttavia, il regolamento del Consiglio (CEE) n. 3013/89 non prevede alcun mezzo per far fronte ad eventuali cali bruschi di prezzo nel corso di un periodo critico limitato, come è successo nella primavera del 1995 in Irlanda e in Irlanda del Nord. È quindi necessario accogliere la disponibilità del Consiglio a trovare una soluzione ponendo il problema in altri termini.

Per questa ragione, la Commissione propone l'adozione di un regolamento separato che istituisce un premio supplementare, limitato ai produttori colpiti dalla situazione eccezionale sopra descritta e alla campagna di commercializzazione 1995.

L'entità del premio supplementare proposto è di 6,5 ecu per pecora. Esso corrisponde alla posizione già indicata dalla Commissione al Consiglio secondo cui, data la difficoltà di quantificare la portata esatta del calo generale dei redditi, è più ragionevole stabilire un importo forfettario, che consente inoltre di contenere il costo della misura.

Dopo l'adozione della proposta da parte del Consiglio, la Commissione stabilirà modalità di applicazione per garantire che l'aiuto sia versato esclusivamente ai prodotti delle zone suddette che hanno chiesto e ottenuto il premio per pecora nel 1995, subordinandone la concessione alle stesse condizioni previste per il premio per pecora.

L'incidenza finanziaria per il bilancio del 1996 è una spesa supplementare di 9,5 milioni di ecu.

**REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO**

**che istituisce un premio supplementare a favore degli allevatori di pecore stabiliti nelle zone non svantaggiate dell'Irlanda e del Regno Unito relativo all'Irlanda del Nord**

---

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[1],

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine[2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95[3], prevede la concessione di un premio nella misura necessaria a compensare eventuali perdite di reddito dei produttori di carni ovine nella Comunità; che la perdita di reddito è calcolata in base alla differenza tra il prezzo medio di mercato della Comunità e il prezzo di base;

considerando che in Irlanda e nell'Irlanda del Nord i prezzi e i costi di produzione a tarda primavera sono generalmente piuttosto elevati; che, nella tarda primavera del 1995, a causa di una configurazione anormale dell'offerta, i prezzi sono stati eccessivamente bassi e hanno determinato una grave flessione dei ricavi ottenuti dai produttori sul mercato; che detti produttori sono stabiliti principalmente fuori delle zone svantaggiate;

considerando che il premio per pecora non è sufficiente a compensare tali produttori;

---

1 GU n. C
2 GU n. L 289 del 7.10.1989, pag. 1
3 GU n. L 123 del 3. 6.1995, pag. 1

considerando che il regolamento (CEE) n. 3013/89 non prevede alcuna misura per ovviare a questa situazione eccezionalmente difficile; che è quindi necessario concedere un premio supplementare limitatamente alla campagna di commercializzazione 1995 ed esclusivamente ai produttori vittima di tale situazione, stabiliti nelle regioni indicate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1995, è concesso un premio supplementare di 6,5 ecu per pecora ai produttori dell'Irlanda e, nel Regno Unito, dell'Irlanda del Nord, stabiliti in regioni diverse da quelle definite dall'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE.

Il premio supplementare è concesso alle stesse condizioni previste per la concessione del premio ai produttori ovini e caprini per la campagna 1995.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate, se del caso, dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio

# SCHEDA FINANZIARIA

LINEA DI BILANCIO:2220 STANZIAMENTI:1 352 MECU

2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO:
Regolamento del Consiglio che fissa un premio supplementare da versare ai produttori di carni ovine nelle zone non svantaggiate dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord (Regno Unito)

3. BASE GIURIDICA:: Articolo 43 del trattato

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO:
Concedere un premio supplementare ai produttori di carni ovine nelle zone non svantaggiate dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord, per compensare una perdita di reddito rilevante subita da detti produttori nella primavera 1995 a causa di prezzi di mercato estremamente bassi per quel periodo dell'anno. Il premio è limitato alla campagna 1995.

| 5. INCIDENZE FINANZIARIE | PERIODO DI 12 MESI | ESERCIZIO IN CORSO (96) | ESERCIZIO SUCCESSIVO (97) |
|---|---|---|---|
| 5.0. SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLA CE (INTERVENTI) - 5.1. | 9,5 MECU | 9,5 MECU | |

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|---|---|---|---|---|
| 5.0.1. PREVISIONI DI SPESA 5.1.1. | - | - | - | - |

5.2. METODO DI CALCOLO:
Il costo della misura è stimato a:

Irlanda: 1 120 000 capi x 6,5 ECU/capo = 7,3 MECU (A) x 1,013 = 7,4 MECU
Irlanda del Nord: 320 000 capi x 6,5 ECU/capo = 2,1 MECU (A) x 1,016 = 2,1 MECU

---
9,5 MECU

| | | |
|---|---|---|
| 6.0. | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO? | NO |
| 6.1. | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE? | SI |
| 6.2. | NECESSITÁ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE? | NO |
| 6.3. | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI? | NO |

OSSERVAZIONI:

ISSN 0254-1505

COM(96) 152 def.

# DOCUMENTI

IT 03

N. di catalogo : CB-CO-96-162-IT-C

ISBN 92-78-02559-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

7